



Rivista di diritto amministrativo

Pubblicata in internet all'indirizzo www.amministrativamente.com

Diretta da

Gennaro Terracciano, Stefano Toschei,
Mauro Orefice e Domenico Mutino

Direttore Responsabile

Marco Cardilli

Coordinamento

L. Ferrara, F. Rota, V. Sarcone

FASCICOLO N. 7-9/2015

estratto

Registrata nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009

ISSN 2036-7821

Comitato scientifico

Salvatore Bonfiglio, Enrico Carloni, Francesco Castiello, Salvatore Cimini, Caterina Cittadino, Gianfranco D'Alessio, Ruggiero Di Pace, Francesca Gagliarducci, Gianluca Gardini, Stefano Gattamelata, Maurizio Greco, Giancarlo Laurini, Angelo Mari, Francesco Saverio Marini, Gerardo Mastrandrea, Pierluigi Matera, Francesco Merloni, Riccardo Nobile, Luca Palamara, Giuseppe Palma, Germana Panzironi, Simonetta Pasqua, Filippo Patroni Griffi, Angelo Piazza, Alessandra Pioggia, Helene Puliati, Umberto Realfonzo, Vincenzo Schioppa, Michel Sciascia, Raffaello Sestini, Leonardo Spagnoletti, Giuseppe Staglianò, Alfredo Storto, Federico Titomanlio, Alessandro Tomassetti, Antonio Uricchio, Italo Volpe.

Comitato editoriale

Laura Albano, Daniela Bolognino, Caterina Bova, Silvia Carosini, Sergio Contessa, Marco Coviello, Ambrogio De Siano, Fortunato Gambardella, Flavio Genghi, Concetta Giunta, Filippo Lacava, Massimo Pellingra, Carlo Rizzo, Stenio Salzano, Ferruccio Sbarbaro, Francesco Soluri, Marco Tartaglione, Stefania Terracciano, Angelo Vitale, Virginio Vitullo.

LA NATURA AFFLITTIVA E SANZIONATORIA DEL FERMO AMMINISTRATIVO DEI BENI MOBILI REGISTRATI: L'ULTIMA PRONUNCIA CHIARIFICATRICE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Nota a Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 22 luglio 2015, n. 15354

di Assunta Baratta

Sommario

1.Premessa; 2. Il superamento di ostacoli strutturali e il pragmatismo quale *Leitmotiv* della tesi sulla natura afflittiva del fermo amministrativo; 3. Conclusioni.

ABSTRACT

Con l'ordinanza pronunciata a Sezioni Unite del 22 luglio 2015 n. 15354 la Corte di Cassazione ha delineato nuovi profili definitivi in merito all'istituto del fermo amministrativo. L'esito e le conseguenze sostanziali di tale pronuncia chiarificatrice si ripercuotono anche sulle questioni processuali afferenti la scelta del rito da seguire e del Giudicante destinatario delle istanze demolitorie del privato. Si profilano, dunque, i tratti di uno strumento sanzionatorio alternativo, impugnabile con l'adozione del rito ordinario di cognizione innanzi al Giudice Ordinario e con l'invocazione di un accertamento negativo sul richiamato strumento. Appare evidente sul punto l'intento preservativo della Suprema Corte volta a concretare profili di tutela maggiormente certi e costituzionalmente orientati.

The Supreme Court of Cassation has delineated new definitional sketches regarding the administrative holding through ordinance n. 15354 of 22th July 2015. Result and substantial consequences influence also trial matters as to the choice of procedure to follow and the receiver judge of private citizen's instances. In consequence features stand out of an alternative sanction- instrument, contestable one through the choice of ordinary cognizance procedure in the presence of ordinary judge invoking a negative check about the called instrument. It is clear in this connection preserving purpose of the Supreme Court getting concrete, sure and constitutional protections' outlines.

Massima

Le Sezioni Unite, a risoluzione di questione di massima di particolare importanza, hanno deciso che il fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, costituisce misura non alternativa all'esecuzione ma afflittiva, sicché la pretesa dell'esattore è impugnabile con un'azione di accertamento negativo, soggetta alle regole del rito ordinario di cognizione ed alle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore.

Cass., Sezioni Unite, ordinanza 22 luglio 2015, n. 15354

Pres. Rovelli; Rel. Amendola

(Omissis)

Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Palmi, con sentenza del 9 aprile 2013, n. 252, dichiarò la propria incompetenza per materia a conoscere l'opposizione, proposta da N.O., avverso il provvedimento di fermo amministrativo conseguente al mancato pagamento di cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative (contravvenzioni al codice della strada), di importo pari a euro 4.042,41, per l'effetto rimettendo le parti dinanzi al Tribunale. Riassunta la causa, il giudice designato ha richiesto d'ufficio regolamento di competenza, ex art. 45 cod. proc. civ. Ha ricordato che, nel dichiararsi incompetente, il Giudice di Pace aveva richiamato l'arresto di queste sezioni unite, secondo cui la competenza per l'impugnazione di un provvedimento di fermo amministrativo, previsto dall'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (o anche di un semplice "preavviso", relativo a crediti di natura non tributaria) è, in base all'art. 9, comma 2, cod. proc. civ., inderogabilmente del tribunale, in virtù della natura esecutiva del provvedimento in discussione (Cass. civ. sez. un. 12 ottobre 2011, n. 20931). A giudizio del decidente, invece, pur dovendo essere condiviso l'orientamento di legittimità per il quale, sia il fermo di beni mobili registrati che l'ipoteca prevista dai d.P.R. n. 602 del 1973 sono atti chiaramente funzionali alla realizzazione del credito,

e quindi alla esecuzione forzata, essi, stante l'inequivocabile tenore degli artt. 491 e 502 cod. proc. civ., non sono tuttavia configurabili come atti del processo esecutivo. E invero, considerata la carenza di passaggi procedurali diretti tra l'ipoteca e il fermo, da un lato, e il pignoramento e gli atti a questo successivi dall'altra, gli istituti in discorso andrebbero ricostruiti come misure cautelari atipiche, a contenuto inibitorio di carattere provvisorio, con la chiara funzione di garantire il soddisfacimento della pretesa di credito da parte dell'Amministrazione precedente e, come tali, certamente preordinati alla successiva esecuzione forzata. Ne conseguirebbe che la tutela giudiziaria nei loro confronti andrebbe esperita davanti al giudice ordinario, competente per valore, con il rimedio di cui all'art. 615, primo comma, cod. proc. civ. Avviato il ricorso alla trattazione con il procedimento di cui all'art. 380 ter cod. proc. civ., il Pubblico Ministero, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto dell'istanza, in adesione all'arresto n. 20931 del 2011, richiamato dal Giudice di Pace. Investita del conflitto, la sezione sesta-civile della Corte di cassazione, con ordinanza del 20 ottobre 2014, ha ritenuto di sottoporre al Primo Presidente la valutazione dell'opportunità di devolvere alle sezioni unite la questione se il fermo di beni mobili registrati previsto dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86 sia qualificabile come strumento di conservazione della garanzia del credito oppure come atto prodromico all'espropriazione forzata o, addirittura, come atto esecutivo e quindi, in caso di giurisdizione del giudice ordinario, se la relativa impugnazione introduca: a) una causa ordinaria di accertamento soggetta alle regole di competenza dettate dal codice di rito (prima ipotesi); b) un giudizio di opposizione cd. preventiva all'esecuzione, disciplinato dall'art. 615, comma 1 (oltre che dall'art. 618 bis cod. proc. civ., comma 1), e, quanto alla competenza, anche dall'art. 17 cod. proc. civ. e dall'art. 27, comma 1, cod. proc. civ., (seconda ipotesi, ove sia in contestazione l'an della pretesa esecutiva); c) un giudizio di opposizione cd. successiva all'esecuzione, di-

sciplinato dall'art. 615, comma 2 (oltre che dall'art. 618 bis cod. proc. civ., comma 2), per la prima fase endoprocedimentale, e dall'art. 616 cod. proc. civ. per la seconda fase (terza ipotesi, e sempreché sia in contestazione l'an dell'agire in executivis); d) un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ove il vizio denunciato involga il quomodo dell'azione intrapresa, con conseguente competenza, in ogni caso, del tribunale a conoscerne, a prescindere dalla qualificazione del fermo e dell'ipoteca come atto pre-esecutivo od esecutivo, per quanto disposto dagli artt. 9, comma 2, 617, commi 1 e 2, 480, comma 3, 27 secondo comma, cod. proc. civ.-.

Motivi della decisione

Come evidenziato nell'ordinanza di rimessione, mentre la questione della natura giuridica del fermo di beni mobili registrati è sostanzialmente neutra allorché il giudizio di impugnazione debba svolgersi, in ragione del carattere tributario del credito tutelato, innanzi alle Commissioni tributarie, posto che l'art. 19, comma primo, lett. e-ter del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non detta una disciplina differenziata, quanto alle forme e ai termini di proposizione dell'impugnazione, né, ovviamente, quanto alla competenza, a seconda della tipologia del vizio fatto valere, questa, qualora l'impugnazione appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario, rileva, ove si configuri il fermo come atto preordinato alla esecuzione o come atto esecutivo, al fine di ascrivere l'opposizione, rispettivamente, al primo o al secondo comma dell'art. 615 cod. proc. civ., oppure al primo o al secondo comma dell'art. 617 cod. proc. civ.. Ciò significa, in punto di competenza, che, se si contesta l'an della pretesa esecutiva, la stessa sarà ripartita tra giudice di pace e tribunale, fatta eccezione per i crediti di natura previdenziale, per i quali è in ogni caso competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro; mentre, se il vizio denunciato involge il quomodo dell'azione esecutiva, la competenza, ex artt. 9, secondo comma, 617, commi 1 e 2, 480, comma 3, 27 secondo comma, cod. proc. civ., spetterà sempre al tribunale. A ciò aggiungasi, sotto il profilo del rito, che, inquadrato il giudizio di opposi-

zione nell'ambito, di volta in volta, degli artt. 615 o 617 cod. proc. civ., esso giammai potrà svolgersi secondo la struttura bifasica preconizzata dagli artt. 616 o 618 cod. proc. civ., dovendo comunque essere trattato - nella pacifica assenza, con riferimento alla procedura di fermo, di un giudice dell'esecuzione - davanti a un unico giudice. I predetti inconvenienti vengono invece superati, ove si acceda alla configurazione del fermo (e del preavviso di fermo), come atti né esecutivi, né prodromici alla esecuzione, ma di natura cautelare e/o coercitiva, posto che, a fronte di tale ricostruzione, l'impugnativa delle misure dovrebbe avvenire secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la relativa iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, azione in relazione alla quale il giudice adito sarà chiamato a conoscere sia della misura coercitiva che del merito della pretesa creditoria. Tanto premesso, al fine di chiarire i termini della questione sottoposta allo scrutinio nomofilattico delle sezioni unite, sembra opportuno ripercorrere, almeno per grandi linee, l'evoluzione dell'istituto. Esso venne introdotto dall'art. 5 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, il cui articolo 90 bis prevedeva che: qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprietà del contribuente iscritti in pubblici registri, la Direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo. La ratio della norma era dunque, all'evidenza, solo quella di impedire la circolazione del mezzo al fine di consentirne il ritrovamento e il successivo pignoramento. Il d.lgs. n. 26 del 1999 sostituì integralmente il titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel quale era contenuto l'art. 91 bis, innanzi riportato: in particolare, la disciplina del fermo venne trasferita nell'art. 86, all'interno del Capo III, espressamente intitolato "Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati". Peraltro la misura, la

cui adozione rimase affidata alla determinazione dell'ufficio finanziario, fu estesa a tutti i beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri. Con il d.lgs. n. 193 del 2001 il potere discrezionale di disporre il fermo fu affidato direttamente al concessionario, dopo l'inutile decorso del termine di cui all'art. 50, primo comma, del predetto decreto (n. 602 del 1973), e cioè dopo il decorso di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento: con il che il provvedimento venne svincolato dall'esito negativo del pignoramento per mancato reperimento del bene. L'art. 3, comma 41, del d.l. n. 203 del 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2005, chiarì poi, con norma di interpretazione autentica, che, fino alla emanazione del decreto ministeriale con il quale sarebbero stati stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione del fermo, questo poteva essere eseguito dai concessionari nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. n. 503 del 1998. Per il che l'Agenzia delle Entrate adottò una risoluzione con la quale consentì ai concessionari di procedere in via diretta al fermo, a condizione che l'iscrizione dello stesso fosse preceduta da un preavviso, contenente un ulteriore invito a pagare le somme dovute. Con l'art. 35, comma 26 quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006, il legislatore inserì nel catalogo degli atti impugnabili dal contribuente innanzi alle Commissioni tributarie anche il fermo amministrativo e l'iscrizione di ipoteca, a tal fine modificando l'art. 19 d.P.R. n. 546 del 1992. Infine l'art. 52, comma 1, lett. m) d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 2013, ha modificato il comma 2 dell'art. 86, di talché la norma, dopo aver previsto che, decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, stabilisce, al capoverso successivo, che "la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica ... di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il

fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione". Il turbolento iter normativo qui sinteticamente riportato torna utile nell'analisi della giurisprudenza di queste sezioni unite, non scevra, essa stessa, da significative incoerenze. Sta di fatto che, allorché la questione della natura giuridica del fermo è stata affrontata in vista della definizione del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, le sezioni unite, dopo averla risolta in base alla natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno di quei crediti - e tanto in ragione della necessità di collegare imprescindibilmente, in ottemperanza al disposto dell'art. 102, secondo comma, della Costituzione, la giurisdizione del giudice tributario alla natura tributaria del rapporto, sull'abbrivio delle sentenze del giudice delle leggi nn. 64 e 130 del 2008 - hanno ritenuto di dover ripensare, alla luce della modifica dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ad opera dell'art. 35, comma 26 quinquies, del d.l. n. 248 del 2006, convertito nella legge n. 296 del 2006, l'esegesi (cfr. Cass. S.U. ord. nn. 2053 e 14701 del 2006), formatasi nel precedente assetto normativo, secondo cui il fermo sarebbe atto "preordinato all'espropriazione forzata". In particolare, dal rilievo che l'art. 2 di tale fonte espressamente esclude dalla giurisdizione tributaria "le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50", hanno tratto ulteriori elementi a suffragio della tesi, già da taluni sostenuta, secondo cui l'adozione della misura in questione si riferisce, in realtà, ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, la quale nel d.P.R. n. 602 del 1973, trova la propria tipizzante disciplina nel Capo

2° del Titolo 2°, ad essa intitolato, laddove la regolamentazione del fermo è collocata, come detto innanzi, all'interno del Capo III (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 giugno 2008, n. 14831). A diverse conclusioni le sezioni unite sono tuttavia pervenute allorché sono state interpellate sulla diversa questione della individuazione dell'organo - giudice di pace o tribunale - competente a conoscere le controversie sul fermo nell'ambito della giurisdizione ordinaria: in tale frangente esse hanno invero riconosciuto la competenza esclusiva del tribunale ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ., sulla base della ritenuta natura propriamente esecutiva del provvedimento (come dell'afferente preavviso) di iscrizione di ipoteca e/o di fermo (cfr. Cass. civ. sez. un. 12 ottobre 2011, n. 20931). Peraltro siffatto orientamento - che si è così posto in linea di discontinuità non solo con quanto affermato in tema di riparto di giurisdizione, ma anche con la pregressa configurazione del fermo amministrativo (e del relativo preavviso) in termini di atto solo prodromico all'espropriazione forzata, e quindi di natura pre-esecutiva - è stato poi seguito dalla successiva giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. civ. sez. un. 20 giugno 2012, n. 10147; Cass. civ. 27 novembre 2012, n. 21068; Cass. civ. 4 novembre 2013, n. 24729). Non meno affannosa e accidentata è stata l'evoluzione della ricostruzione della natura giuridica dell'iscrizione dell'ipoteca, di cui all'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973. E invero, in epoca antecedente alla modifica dell'art. 19 dlgs. n. 546 del 1992, se ne era affermata, sulla base del carattere, ad essa riconosciuto, di provvedimento preordinato all'espropriazione forzata, la giustiziabilità innanzi al giudice ordinario nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (cfr. Cass. civ. 9 giugno 2010, n. 13930; Cass. civ. sez. un. 19 marzo 2009, n. 6594; Cass. civ. sez. un. 24 marzo 2009, n. 7034). Inserita l'ipoteca, al pari del fermo, tra gli atti impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, si è affermata l'appartenenza delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall'ipoteca abbiano natura tributaria (cfr. Cass. civ. sez. un. 5

marzo 2009, n. 5286; Cass. civ. 24 marzo 2009, n. 7034), restando peraltro estremamente controversa l'applicabilità, e i limiti dell'applicabilità, della disciplina degli atti di esecuzione esattoriale alla relativa iscrizione. In tale contesto le sezioni unite, chiamate a stabilire se il concessionario alla riscossione, prima di procedervi, sia o meno tenuto, decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, a inviare al debitore un avviso che contenga l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni l'obbligo risultante dal ruolo, ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, hanno escluso che l'iscrizione ipotecaria costituisca atto dell'espropriazione forzata, configurandola in termini di procedura ad essa alternativa, da tanto inferendo la non necessarietà della notifica dell'intimazione predetta, pur nella riconosciuta doverosità che, in ogni caso venga al contribuente comunicato che si procederà all'iscrizione, con contestuale assegnazione di un termine per presentare osservazioni o effettuare il pagamento (cfr. Cass. civ. sez. un. 18 settembre 2014, n. 19667). Ed è singolare che siffatto approdo si è ampiamente giovato dell'arresto delle sezioni unite n. 148 del 2008, in ordine alla insostenibilità, dopo la modifica dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, della configurazione del fermo come atto esecutivo o prodromico alla esecuzione, praticamente ignorando tout court i successivi revirements di questa Corte Regolatrice. E' appena il caso di evidenziare che il cambio di prospettiva sotteso all'arresto n. 19667 del 2014 è tanto più significativo, ai fini che qui interessano, in quanto, da un lato, la disciplina dell'ipoteca, a differenza di quella del fermo, è collocata nel Capo II, all'interno cioè delle norme sull'espropriazione forzata, e, dall'altro, l'adozione della misura, se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione, è atto dovuto. La varietà delle opzioni dogmatiche e delle connesse scelte processuali di volta in volta enunciate dalla giurisprudenza di legittimità e delle stesse sezioni unite impongono una definitiva presa di posizione sulla natura giuridica del fermo, come già dell'ipoteca, al fine di eliminare

ogni incertezza sui tempi e sui modi in cui ne va effettuata l'impugnativa nonché sul giudice competente a conoscerne. Ciò posto, la soluzione della questione prospettata dall'ordinanza di rimessione può avvalersi di una serie di indici di carattere letterale, sistematico e teleologico. Merita anzitutto rilevare, sotto il primo profilo, che la configurazione dell'istituto in termini di atto esecutivo o prodromico all'esecuzione risulta difficilmente compatibile con il dettato dell'art. 491 cod. proc. civ., a tenore del quale l'espropriazione forzata si inizia con il pignoramento, e dell'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, che abilita il concessionario a procedere ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento. Peraltro la ricaduta in rito di tale esegesi è l'esperibilità dell'impugnativa della misura nelle forme e nei termini di cui agli artt. 615 e/o 617 cod. proc. civ., con il limite, già innanzi evidenziato, che essa giammai potrà svolgersi secondo il meccanismo bifasico delle opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi, spia inequivocabile, questa, di una difficoltà strutturale del provvedimento a essere calato nell'ambito del processo esecutivo. A ciò aggiungasi che la tesi della alternatività del fermo, come dell'iscrizione ipotecaria, rispetto all'espropriazione, consente di attribuire senza imbarazzo la giurisdizione sull'impugnativa di tali atti, allorché siano afferenti a crediti di natura tributaria, al giudice tributario, laddove il contrario orientamento esigerebbe una verifica della compatibilità di siffatta disciplina con il precetto costituzionale che vieta l'istituzione di giudici speciali (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 19667 del 2014 cit., sub 9.3). Infine il fermo, che temporalmente, al pari dell'ipoteca, si colloca tra notificazione della cartella di pagamento e pignoramento, è atto discrezionale del concessionario (oggi dell'agente della riscossione), nel senso che la sua adozione non costituisce passaggio indefettibile per l'avvio della procedura esecutiva; la legge neppure prevede la possibilità di convertirlo in pignoramento; non sono stabiliti termini alla sua durata. Tirando le fila del discorso, sembra allora evidente che, quanto meno

dal momento in cui il legislatore del 2001 ha svincolato il fermo dall'esito infruttuoso del pignoramento, sopprimendo la condizione del mancato reperimento del bene, alla quale esso era prima subordinato, il presidio non può non essere ricostruito in termini di misura alternativa alla esecuzione, come del resto conferma anche la collocazione topografica della relativa disciplina all'interno del Capo III del Titolo II. In sostanza, decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione potrà, a sua scelta, o procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo costituito dal ruolo ovvero disporre il fermo di beni mobili registrati. Deve allora concludersi che trattasi di misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento, pur di ottenerne la rimozione. Come tale essa deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria. Se tutto questo è vero, il conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Palmi non sfugge alla declaratoria di inammissibilità. E invero, per giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (cfr. Cass. civ. ord. 19 gennaio 2015, n. 728; Cass. civ. ord. 14 febbraio 2014, n. 3534; Cass. civ. ord. 14 aprile 2014, n. 8676; e anche, in motivazione, Cass. civ. sez. unite ord. 19 ottobre 2011, n. 21582) l'esperimento del regolamento di competenza d'ufficio ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ. postula che, emessa dal giudice adito per un determinato processo la pronuncia dichiarativa della competenza per materia o per territorio inderogabile e riassunta la causa davanti al giudice ritenuto competente, quest'ultimo si ritenga a sua volta incompetente sotto gli stessi profili, nel senso che sostenga che la competenza per ragioni di materia o di territorio inderogabile spetta al primo ovvero ad un terzo giudice. Ciò significa che deve

essere dichiarato inammissibile il conflitto di competenza qualora il secondo giudice, indicato come competente per materia dal primo e davanti il Presidente Dott. Luigi Antonio Rovelli al quale la causa è stata riassunta, nell'escludere di essere munito di competenza per materia, ritenga che questa appartenga ad altro organo giudiziario per ragioni di valore, spettando solo alle parti, nelle forme e nei tempi di cui all'art. 38 cod. proc. civ., eccipire l'incompetenza sotto tale profilo, al pari dell'incompetenza territoriale derogabile. Nella fattispecie, come esplicitato innanzi, il Tribunale ha elevato conflitto sul presupposto che il fermo costituisca una misura cautelare atipica, a contenuto inibitorio e di carattere provvisorio, la cui tutela andrebbe esperita davanti al giudice ordinario competente per valore, con il mezzo di cui all'art. 615, primo comma, cod. proc. civ. La circostanza che, secondo queste sezioni unite, il fermo di beni mobili registrati costituisce una misura puramente coercitiva, nulla toglie al fatto che, sia pure per ragioni diverse da quelle prospettate nell'ordinanza di remissione, la cognizione della controversia dovrebbe comunque essere devoluta al Giudice di Pace di Palmi esclusivamente per ragioni di valore. Ne deriva che, affermato il principio di diritto in ordine alla natura giuridica del fermo di beni mobili registrati come atto non già di espropriazione forzata, ma di una procedura a questa alternativa, la cui impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le norme generali in tema di riparto della competenza, per materia e per valore, l'istanza di regolamento di competenza di ufficio va dichiarata inammissibile. Nulla va disposto in ordine alle spese, trattandosi di procedura officiosa.

P.Q.M.

(Omissis)

1. Premessa

Gli operatori del diritto hanno inteso, con la formulazione di variegate opinioni interpretative, rimediare alla lacunosità delle disposizioni dell'art. 86 del d.P.R. 602 del 1973, afferente

l'istituto del fermo amministrativo dei beni mobili registrati. Tuttavia, l'edificazione di ipotesi interpretative giammai omogenee, soprattutto in tema di natura giuridica dell'istituto e di competenza dell'organo giudiziario destinatario delle istanze di tutela, ha contribuito ad aggravare la posizione del privato, conculcato nel suo diritto di difesa, perché sospinto da un segmento di giurisdizione ad un altro. Orbene si attendeva da tempo l'ennesima pronuncia ordinatoria della Suprema Corte volta a districare le maglie di un dibattito senza fine.

2. Il superamento di ostacoli strutturali e il pragmatismo quale Leitmotiv della tesi sulla natura afflittiva del fermo amministrativo

L'annoso dibattito afferente la natura dell'istituto del fermo amministrativo è stato inciso e risolto dalle disquisizioni chiarificatrici delle Sezioni Unite della Suprema Corte del 22 luglio 2015. Il fatto trae origine dal contenzioso instaurato tra un cittadino e la società Equitalia S.p.A. Il giudice di pace ha dichiarato la propria incompetenza per materia a conoscere l'opposizione, proposta da un cittadino avverso il provvedimento di fermo amministrativo derivante dal mancato pagamento della cartella esattoriale, riguardante sanzioni amministrative per l'importo complessivo di oltre 4.000 euro, rimettendo le parti dinanzi al tribunale. La vertenza è stata riassunta davanti al tribunale e l'organo giudiziario in questione ha invocato d'ufficio il regolamento di competenza, statuendo che, pur dovendo essere condiviso l'orientamento di legittimità per il quale sia il fermo di beni mobili registrati che l'ipoteca sono atti strettamente funzionali all'esecuzione forzata, attraverso i quali si realizza il credito del concessionario, essi non possono tuttavia qualificarsi come atti esecutivi. Il tribunale, pertanto, ha dispiegato il suo dissenso rispetto a quanto affermato dalla Corte in una sentenza a sezioni unite del 2011, (posta, di contro, a sostegno del-

la decisione del giudice di pace) ed ha richiamato, a supporto del proprio assunto, la pregressa giurisprudenza, espressa, tra l'altro, da altre statuizioni decisorie a sezioni unite del 2007 e del 2009. Secondo l'orientamento esposto dal tribunale, fermo ed ipoteca costituirebbero «misure cautelari atipiche a contenuto inibitorio di carattere provvisorio, con la chiara funzione di garantire il soddisfacimento della pretesa di credito da parte dell'Amministrazione procedente e, come tali, certamente preordinate alla successiva esecuzione forzata», ma non sarebbero atti esecutivi. L'esito interpretativo del tribunale si è manifestato, pertanto, nel senso che, trattandosi di misure prodromiche al processo esecutivo, la tutela giudiziale esperibile si materializza davanti al giudice ordinario, competente per valore, con il rimedio dell'opposizione (art. 615, comma 1, c.p.c.). La Corte di Cassazione, investita della questione, ha inteso, a ben vedere, sottoporre, a seguito del c.d. conflitto negativo di competenza, tale questione al Primo Presidente, che ha valutato l'opportunità di evoluzione della vicenda alle sezioni unite¹.

Preliminarmente c'è da dire che con l'ordinanza del 22 luglio 2015 gli Ermellini hanno chiarificato che non possono apporsi dubbi interpretativi in ordine alle istanze di tutela avverso un fermo amministrativo, le cui pretese creditorie sottono profili di natura tributaria. La competenza sarà senza dubbio quella delle Commissioni tributarie e le forme quelle prescritte dal d.lgs. n. 546/1992, senza alcun tentennamento, del pari, in ordine all'adozione di riti divergenti germinati dalla qualificazione dell'istituto. Per converso, di particolare pregnanza sono i riflessi applicativi e procedurali derivanti dall'assunzione dell'una o l'altra tesi in ordine alla natura giuridica del fermo che non involve crediti di natura tributaria.

¹ BARATTA, *Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati nella dinamica tra amministrazione pubblica e cittadino privato*, 2015, in *www.gazzettaforense.it*, pp. 18,19.

Ebbene, da ultimo, con l'ordinanza in esame, la Corte ha inteso conferire pregio, seppure apportando qualche correttivo, alla tesi dispiegata dal Tribunale, quale organo remittente, secondo cui il fermo di beni mobili registrati e l'ipoteca non siano annoverabili nella categoria degli atti esecutivi. Tale impianto interpretativo, invero, è rinvenibile in numerosi arresti giurisprudenziali pregressi, il cui ricordo in questa sede occorre rinvipire. Le medesime Corti, infatti, qualificavano in origine l'istituto in esame come atto sostanzialmente cautelare, funzionalizzato al buon esito dell'esecuzione forzata e, quindi, alla conservazione della garanzia patrimoniale del credito azionato². In tale prospettiva definitoria la giurisdizione confluiva nelle aule dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria³. Da tale impostazione emergevano, senza dubbio, gli apporti migliorativi per il diritto di difesa del privato, attesi gli ampi strumenti processuali, anche d'urgenza, a disposizione del G.O., i cui provvedimenti potevano incidere anche sull'accertamento della invalidità del fermo

² CASSANO, *Il fermo amministrativo nella giurisprudenza*, in *L'attualità del diritto*, coordinata da CASSANO, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2009, Parte I, p.82.

³ T.A.R. Emilia Romagna - Bologna, 6 ottobre 2004, n. 3561, in *www.altalex.com*; T.a.r. Toscana, 26 maggio 2004, n. 1620, in *www.books.google.it*; T.a.r. Liguria, 29 aprile 2004, n. 639, in *www.books.google.it*; T.a.r. Calabria - Catanzaro, 24 marzo 2004, n. 699, in *www.altalex.com*; T.a.r. Emilia Romagna, 25 novembre 2003, n. 2516, in *www.books.google.it*; T.a.r. Veneto, 15 gennaio 2003, n. 886, in *www.altalex.com*; T.a.r. Liguria, 24 ottobre 2002, n. 637, in *www.books.google.it*; T.a.r. Piemonte, 5 ottobre 2002, n. 1577, in *www.books.google.it*; Tribunale Caltanissetta, 12 febbraio 2004, in *www.ildiritto.it*; Tribunale Novara, ord. 9 maggio 2003, in *www.altalex.com*; Tribunale Bari, 7 maggio 2003, n. 1004, in *www.altalex.com*; Tribunale Salerno, ord. 18 aprile 2003, in *www.ildiritto.it*; Tribunale Milano, 9 aprile 2003, n. 7825, in *www.personaedanno.it*; Tribunale Brindisi, ord. 3 aprile 2003, in *www.altalex.com*; Tribunale Bari 17 marzo 2003, in *www.altalex.com*; Giudice di Pace di Pozzuoli 10 gennaio 2005, n. 11893, in *www.books.google.it*; Giudice di Pace di Davoli, 20 agosto 2003, n. 962, in *www.books.google.it*.

stesso⁴. Ancora, il Consiglio di Stato con la decisione n. 4689 del 13 settembre 2005⁵ aveva accomunato il fermo dei beni mobili registrati all'iscrizione ipotecaria sui beni immobili prevista dall'art. 77 dello stesso decreto, conferendo pregio al diritto potestativo del concessionario, diritto giammai divergente da quello del creditore.⁶ Sulla medesima linea interpretativa si era posta poi la Cassazione a sezioni unite con ordinanza del 31 gennaio 2006 n. 2053, in *www.altalex.com*⁷. Infatti, la Corte di Cassazione a sezioni unite del 31 gennaio 2006 n. 2053, risolvendo la *querelle* in ordine all'attribuzione di giurisdizione in materia di fermo amministrativo, aveva sancito la competenza del G.O., qualificando il fermo come strumento da annoverare nei rimedi protesi alla riscossione coattiva dei crediti, finalizzato alla conservazione del bene.⁸ Ulteriore rinforzo a tale orientamento appare,

altresì, l'ordinanza n. 14701 del 23 giugno 2006 della medesima Corte⁹.

Orbene, in un primo momento, come esplicito, la Cassazione dispiega gli argomenti propri di tale filone interpretativo. Nel prosieguo della lettura dell'ordinanza, sul punto, emergono, tuttavia, alcuni tratti espositivi in netta confliggenza tra loro, atteso che la Cassazione dapprima aderisce all'assunto secondo cui il fermo è uno strumento preordinato e finalizzato all'esecuzione, per poi, qualche riga più avanti, ribaltare tale orientamento adesivo smentendo tale affermazione. Nel seguito della lettura del provvedimento ordinatorio, a ben vedere, si rimarca, tuttavia, l'iter motivazionale proteso a suffragare la modificazione apportata dalla Corte al suo stesso contributo interpretativo. La stessa, partendo dalla lettura dell'art. 615 comma 1 e 617 c.p.c. ed evidenziando l'assunto secondo cui uno dei caratteri del processo esecutivo è la tipicità degli atti che lo compongono, ha escluso che il fermo possa avere qualche legame con il procedimento espropriativo. Si nega, quindi, che l'istituto in esame possa considerarsi prodromico al pignoramento. Tanto anche in nome di una visione non soltanto dogmatica, ma valevolmente pratica e più vicina alle esigenze di tutela del cittadino¹⁰, conculcato dal confusionario quadro rimediale degli stru-

⁴ Il giudice ordinario disporrebbe di tutti gli strumenti processuali, anche d'urgenza, per garantire la piena realizzazione del diritto di difesa. In argomento la disapplicazione del fermo, cioè l'accertamento della sua invalidità, sarebbe misura valevole alla soddisfazione dell'interesse della parte privata. In virtù di tanto i rilievi riguardanti l'asserita insufficienza dei poteri del giudice ordinario sarebbero "un fuor d'opera" per manifesto difetto di rilevanza (Corte cost., or. 4-17.25 luglio 2007, n. 297, cit.).

⁵ In *www.altalex.com*.

⁶ Cass., sez. un., 12 ottobre 2011 n. 20931 in *www.ipsoa.it*; Cass., sez. un., 31 gennaio 2006, n. 2053, in *www.altalex.com*; BRANDOLINI, *Il Fermo amministrativo*, Padova, 2009, p. 39; DI PAOLA, *Fermo amministrativo fermo contabile e blocco dei pagamenti Strategie processuali di difesa. Contenzioso Tributario*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2013, Capitolo III, pp. 169,170.

⁷ Secondo la medesima «la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del fermo amministrativo si deve realizzare davanti al G.O. con le forme consentite dal vigente articolo 57 del d.p.r. n. 602 del 1973 dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi».

⁸ DI PAOLA, *Fermo amministrativo fermo contabile e blocco dei pagamenti Strategie processuali di difesa*, cit. p. 179; BRANDOLINI, *Il Fermo amministrativo*, cit., p. 28.

⁹ DI PAOLA, *Fermo amministrativo fermo contabile e blocco dei pagamenti Strategie processuali di difesa*, cit., p. 179; BRANDOLINI, *Il Fermo amministrativo*, cit., pp. 170-181-182.

¹⁰ In argomento la Cassazione civile, con sentenza della sesta sezione, emessa in data 5 dicembre 2011 n. 26052, cit., ha riconosciuto che «il preavviso di fermo amministrativo, così come il fermo stesso dei beni mobili registrati, è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'amministrazione finanziaria ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata; pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo ex art. 50 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, disposizione questa applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata».

menti processuali degli artt. 615 e 617 c.p.c., quadro vanificante, c'è da dire, anche la devoluzione alle Commissioni tributarie dei provvedimenti di fermo di natura tributaria, le cui ipotesi migratorie si colorano in questo caso di incostituzionalità per il divieto di istituzione di giudici speciali. In virtù di tanto l'assunzione, da ultimo, da parte della Cassazione di tale impostazione dogmatica debitamente corretta mira a vanificare, dunque, il sostegno motivazionale addotto dalla medesima Corte a Sezioni Unite nell'anno 2011, e fatta propria, in questo caso, dal Giudice di Pace, supportando tale assunto, di contro, con la pregressa giurisprudenza a Sezioni Unite del 2007 e del 2009.

Di particolare pregio è, pertanto, l'impostazione dispiegata dalla Corte con l'ordinanza del 22 luglio 2015, volta a svincolare, invero, il fermo amministrativo dagli ancoraggi alla procedura esecutiva, attribuendo allo stesso i caratteri di un mezzo alternativo alla medesima procedura. In verità, la Cassazione con il provvedimento ordinatorio in analisi conferisce alla figura del fermo amministrativo le vesti di atto provvisorio di natura coercitiva e sanzionatoria, preordinato al soddisfacimento della pretesa di credito da parte dell'Amministrazione procedente¹¹.

La conseguenza in termini di competenza giurisdizionale si concreta, per tali ragioni, nella investitura del giudice ordinario, diversificata nella figura del giudice di pace e del tribunale, a seconda del valore e della materia, il quale conoscerà le istanze di tutela del privato nella forma di un rito ordinario di cognizione.

Si tratterà, dunque, di sospingere l'Autorità Giudiziaria verso pronunce demolitorie, previa emissione di accertamenti di natura negativa in ordine all'assunzione da parte

dell'Amministrazione di un provvedimento sanzionatorio di tal fatta permeato da vizi.

3. Conclusioni

Di non poco momento appare senza dubbio la qualificazione come operata da ultimo dalla Cassazione all'istituto del fermo amministrativo di beni mobili registrati. In essa emergono i caratteri pur eminenti di un provvedimento sanzionatorio che germina compromissioni dei diritti del singolo e l'ineludibilità di necessari profili legali permeanti tale istituto. L'afflittività di tale sanzione, invero, si tramuta in illiceità, allorquando al privato vengano frapposti ostacoli di non poco conto alle istanze demolitorie avverso un fermo amministrativo inficiato da gravi patologie. Lodevole, pertanto, è l'intento della Corte con l'ordinanza in esame: la stessa, sposando la competenza del G.O. e il rito di cognizione ordinaria, ha inteso non soffermarsi a meri esercizi intellettivi e scientifici, ma travalicare la staticità di riflessioni fine a sé stesse, finalizzando l'occasione di una pronuncia chiarificatrice per sostenere e concretizzare il diritto di difesa del privato, preservando lo stesso dai meandri di una competenza "ballerina" e quindi di una tutela "incerta".

¹¹ BARATTA, *Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati nella dinamica tra amministrazione pubblica e cittadino privato*, cit., pp. 14,15.